

Associazione **I DUE DI BRISCOLA**
Via San Gabriele n.21 64045 Isola del Gran Sasso (TE)
Codice Fiscale **92069020672**



Verbale di Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026

In data 30 luglio 2026, alle ore 15,00, si è riunita presso la sede dell'Associazione sita in Via San Gabriele n.21 ad Isola del Gran Sasso (TE) l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione I DUE DI BRISCOLA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e per iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Sig. Emiliano Di Eleonora che, constatato che sono presenti in proprio tutti gli aventi diritto al voto iscritti all'Associazione,

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita

e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Sandro Manetta

Il Presidente prende la parola per illustrare l'Ordine del Giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in precedenza approvati, al fine di adeguarli alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente infatti informa i presenti che, ai fini dell'iscrizione dell'APS al Runts, è necessario procedere a delle modifiche statutarie al fine di adeguare l'Atto Costitutivo e lo Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, così come richieste altresì in fase di iscrizione dall'Ufficio Terzo Settore – Regione Abruzzo con nota a mezzo pec del 27/04/2026.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Atto Costitutivo e Statuto nuovi e corrispondenti ai dettami previsti dal Codice degli Enti del Terzo Settore ed in particolar modo per le Associazioni di Promozione Sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, dell'Atto Costitutivo e successivamente del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) Atto Costitutivo e Statuto nella sua integrità.

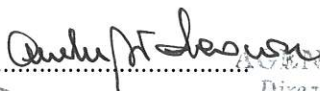
L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Atto Costitutivo e il nuovo Statuto sociale, che pertanto annullano e sostituiscono integralmente i precedenti approvati. Essi costituiscono allegati al presente atto e ne formano dunque parte integrante.

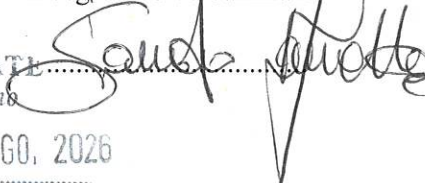
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Atto e Statuto nonché compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'Associazione al Runts;

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,45

Il Presidente

Il segretario verbalizzante







AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 28 AGO, 2026

al n° 437 serie 3

Versamento di € 392,00 effettuato il 28 AGO, 2026

Firma su delega del Direttore Provinciale **Silvestro Mascione**
GIABRIELE MARINI



ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE I DUE DI BRISCOLA"

L'anno duemilaventisei (2026) il mese di marzo il giorno due (02) in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "I DUE DI BRISCOLA" in via San Gabriele, N. 21 sono presenti i seguenti Signori:

1. **Emiliano DI ELEONORA** nato a Teramo (TE) il 14/04/1971, residente a Tortoreto (TE) in via Paolo Borsellino n.3, codice fiscale DLNMLN71D14L103Q;
2. **Alessio DI ELEONORA** nato a Teramo (TE) il 06/07/1976 residente a Colledara (TE) in via Nuova snc, codice fiscale DLNLSS76L06L103J;
3. **Cristian DI ELEONORA** nato a Giulianova (TE) il 15/12/2007 residente a Isola del Gran Sasso (TE) CAP 64045 in C.da Pozzo n.255/3, codice fiscale DLNCST07T15E058G;
4. **Antonella DI PALMA** nata a Atri(TE) il 04/05/1987 e ivi residente in via degli Orti Fontanelle n.4, codice fiscale DPLNNL87E44A488Y;
5. **Pamela CALDARELLI** nata a Isola del Gran Sasso (TE) il 22/10/1975 e ivi residente in C.da Pozzo n.255/3, codice fiscale CLDPML75R62E343A;
6. **Sandro MANETTA** nato a Atri(TE) il 18/03/1980 e ivi residente in via degli Orti Fontanelle n.4 codice fiscale MNTSDR80C18A488L;
7. **Valentino MANETTA** nato a Atri (TE) il 03/09/1976 e ivi residente in via degli Orti Fontanelle n.4 codice fiscale MNTVNT76P03A488S;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Emiliano Di Eleonora, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Sandro Manetta quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "I DUE DI BRISCOLA". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui ALL' art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via San Gabriele n. 21, in Isola del Gran Sasso (TE) CAP 64045;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite o sopresse sedi operative, delegazioni o sezioni staccate, senza che ciò comporti modifica del presente atto, se non venga trasferita la sede legale in altro Comune.

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da tre (3) membri e nominano a farne parte i Signori:

1. Emiliano Di Eleonora;
2. Valentino Manetta;
3. Sandro Manetta;

A presidente viene eletto il Signor Emiliano DI ELEONORA.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Valentino MANETTA (Vicepresidente e Tesoriere);
Sig. Sandro Manetta (Segretario);

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2026, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 7,00 (€ sette/00).

Per gli anni successivi, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in caso di recesso, non può essere restituita.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2026.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 22 articoli di seguito specificati, steso su 8 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.



Firme dei costituenti:

Emiliano DI ELEONORA Emiliano Di Eleonora

Alessio DI ELEONORA Alessio Di Eleonora

Cristian DI ELEONORA Cristian Di Eleonora

Antonella PALMA Antonella Palma

Pamela CALDARELLI Pamela Caldarelli

Sandro MANETTA Sandro Manetta

Valentino MANETTA Valentino Manetta





I DUE DI BRISCOLA APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "**I DUE DI BRISCOLA**" da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS. L'integrazione dell'acronimo APS e/o ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "**associazione di promozione sociale**" o l'acronimo "**APS**" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 35, Codice del Terzo settore.
5. L'associazione ha sede nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) CAP 64045 in Via San Gabriele n.21, con durata illimitata. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Teramo, di quello Regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
8. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. *L'associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei proprio associati, di loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.*
2. *Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:*
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
1. Nello specifico l'associazione intende promuovere il gioco delle carte quale momento di aggregazione, socializzazione, svago e crescita culturale, nel rispetto della legge e dei principi di correttezza e di lealtà.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- Organizzare incontri di gioco delle carte tra i soci e, eventualmente, aperti a terzi presso la sede sociale o altri locali idonei;
- Organizzare tornei, gare, manifestazioni, corsi, lezioni teorico-pratiche sulle diverse tipologie di giochi delle carte;
- Promuovere a momenti ricreativi, culturali e di socializzazione connessi al mondo del gioco delle carte, anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti, associazioni, scuole e istituzioni;
- Predisporre materiali informativi e divulgativi sulle regole dei giochi e sulla cultura del gioco corretto e responsabile.

- Partecipare a incontri, tornei o altre tipologie di manifestazioni organizzate, anche in altre località, da altre associazioni, enti o federazioni che perseguano finalità analoghe o compatibili, organizzando viaggi e trasferte per i partecipanti e gli accompagnatori.
 - Richiedere contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, sponsorizzazioni a privati, istituzioni e/o altri enti privati e pubblici;
2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. *La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.*
 3. *L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo.
- Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, pena esclusione dall'Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, morosità, recesso o esclusione*.
 2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, così come riportato nel Codice Civile, art. 24.
 3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
 4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
 5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "**I DUE DI BRISCOLA**", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Può approvare uno o più regolamenti interni al fine di disciplinare in dettaglio lo svolgimento delle attività associative, dei tornei e delle manifestazioni, nonché l'utilizzo degli spazi associativi e il comportamento dei soci, nel rispetto del presente Statuto.
2. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega.
3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (cartacea o informatica a mezzo mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da divulgare ai recapiti risultanti dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un quinto degli associati.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente.
 - approva il rendiconto economico finanziario annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- amministra l'Associazione;
 - elegge a maggioranza eventuali ruoli sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
 - stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza degli amministratori* sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
12. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
13. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
14. Il Segretario o il Vice Presidente possono assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
15. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
16. Il Consiglio Direttivo, al fine di organizzare e svolgere efficacemente la propria attività istituzionale può incaricare i propri associati a svolgere attività di segreteria come, a titolo esemplificativo, raccolta tesseramento, organizzazione delle attività e dei tornei di gioco, gestione dei locali.

ART. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:
- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
- ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - convoca e presiede l'Assemblea.

3. Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

ART. 11

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

ART. 14

(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 19

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, o a fini di utilità sociale.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

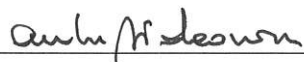
ART. 22

(Rinvio)

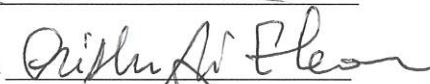
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Firme dei costituenti:

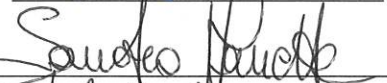
Emiliano DI ELEONORA 

Alessio DI ELEONORA 

Cristian DI ELEONORA 

Antonella PALMA 

Pamela CALDARELLI 

Sandro MANETTA 

Valentino MANETTA 